REGOLAMENTO (CEE) N. 2710/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1993

in ordine a talune gare particolari per la vendita di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d'intervento da utilizzare nella Comunità nel settore dei carburanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (3), in particolare gli articoli 1 e 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2192/93 (5), stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, con i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3389/90 (6) e 3390/90 (7) che indicono vendite, mediante gare particolari, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento da utilizzare nella Comunità nel settore dei carburanti, sono stati messi in vendita 4,8 milioni di hl di alcole a 100 % vol nel quadro delle gare n. 7/90 CE e 8/90 CE;

considerando che le società aggiudicatarie, dopo la vendita di un quantitativo limitato di alcole trasformato, incontrano difficoltà gravi e permanenti nello smaltimento di questo volume di alcole sul mercato dei carburanti all'interno della Comunità, in particolare a causa dello sviluppo di carburanti di sostituzione prodotti a partire da materie prime agricole;

considerando che per permettere l'utilizzazione dell'alcole in esame in conformità agli obiettivi della normativa comunitaria e per evitare qualsiasi possibile perturbazione del mercato comunitario degli alcoli e delle bevande spiritose in questo caso, dato il volume dell'alcole aggiudicato e della sensibilità dei mercati diversi dal mercato dei carburanti, è opportuno ridurre i quantitativi di alcole da utilizzare ai fini previsti ed annullare le gare per le partite di alcole non ritirate;

considerando che occorre svincolare la cauzione di buona esecuzione relativa alle partite di alcole non ancora utilizzate ai fini previsti esclusivamente nel caso in cui l'intero quantitativo di alcole delle partite in esame sia stato utilizzato nel settore dei carburanti nella Comunità; che, date le circostanze particolari suindicate, tale obbligo è disposto per garantire il ritiro e lo smaltimento dell'intero quantitativo di alcole suddetto, tenendo conto della sensibilità dei mercati dell'alcole e, in particolare, della fragilità del mercato dei carburanti di sostituzione non tradizionali;

considerando che è altresì necessario prevedere un controllo sul trasporto e sulla trasformazione dell'alcole venduto, nonché sull'utilizzazione finale del prodotto finito per garantire che l'alcole sia effettivamente utilizzato a scopi tali da non perturbare il mercato dell'alcole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/90, soltanto la prima partita della gara particolare n. 7/90 CE, vertente su un quantitativo di 640 000 hl di alcole a 100 % vol, deve essere utilizzata nella Comunità nel settore dei carburanti. La relativa trasformazione deve parimenti avvenire all'interno della Comunità.

2. In deroga al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3390/90, soltanto le prime due partite della gara particolare n. 8/90 CE, vertenti su un quantitativo di 640 000 hl di alcole a 100 % vol, devono essere utilizzate nella Comunità nel settore dei carburanti. La relativa trasformazione deve parimenti avvenire all'interno della Comunità.

Articolo 2

In deroga al disposto degli articoli 3 e 4 dei regolamenti (CEE) nn. 3389/90 e 3390/90, l'utilizzazione dell'alcole della prima partita della gara particolare n. 7/90 CE e

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.
(3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
(4) GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.
(5) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.
(6) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 19.
(7) GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 21.

delle prime due partite della gara particolare n. 8/90 CE dev'essere terminata entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo caso di forza maggiore.

Articolo 3

In deroga all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1], la cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 377/93, relativa alla prima partita della gara particolare n. 7/90 CE e alle prime due partite della gara particolare n. 8/90 CE, è svincolata dall'organismo d'intervento che la detiene una volta che la totalità degli alcoli della prima partita della gara particolare n. 7/90 CE e delle prime due partite della gara particolare n. 8/90 CE sia stata utilizzata nella Comunità nel settore dei carburanti.

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni particolari della normativa comunitaria, le misure di controllo relative agli alcoli di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 comprendono:

— le misure di controllo nazionali previste in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 377/93. Il controllo comprende verifiche almeno equivalenti a quelle applicate per la sorveglianza degli alcoli nazionali e dei prodotti petroliferi, non appena l'alcole è trasformato in carburante, segnatamente nelle fasi di produzione, commercializzazione e utilizzazione finale;

— un controllo complementare eseguito da una società di sorveglianza internazionale. Questa società interviene in particolare al momento del trasporto dell'alcole, trasformato o no, tra più Stati membri e verifica che non venga esportato in paesi terzi. Tale controllo implica il prelievo, in diverse fasi, di campioni che consentano di analizzare la nautra degli alcoli trasportati. Le spese attinenti sono a carico dell'aggiudicatario;

— le misure specifiche seguenti:

  — denaturazione degli alcoli secondo le modalità stabilite dalla Commissione di concerto con l'organismo d'intervento interessato;

  — determinazione, sotto il controllo dell'organismo di controllo competente, del volume di alcole di origine vinica utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito ammesso dalla Commissione;

  — controllo dell'utilizzazione finale del prodotto finito nella Comunità da parte dell'organismo di controllo competente secondo la normativa nazionale vigente; il documento di controllo T 5 o l'equivalente documento di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione [2], rilasciato dal competente organismo di controllo, può essere vistato soltanto dopo che siano state riscosse e non possono essere rimborsate le accise sul prodotto finito comprendente l'alcole di origine vinica;

  — qualora un determinato tipo di carburante non sia soggetto ad accise in uno Stato membro, il documento di controllo T 5 o il documento di controllo equivalente può essere vistato solo se l'aggiudicatario ha ottemperato alle norme fiscali relative a questo tipo di carburante nello Stato membro in cui è avvenuta l'utilizzazione finale e su presentazione delle prove della vendita del prodotto sul mercato comunitario.

Articolo 5

Lo svincolo della cauzione di buona esecuzione per gli alcoli di cui all'articolo 1 è subordinato in particolare:

— alla presentazione di una relazione da parte della società di sorveglianza internazionale. Tale relazione verte in particolare sulla verifica dei quantitativi di alcole trasportati, sulla valutazione delle eventuali perdite di alcole e sugli accertamenti relativi alla denaturazione e alla trasformazione dell'alcole. L'organismo d'intervento che detiene la cauzione verifica l'attendibilità della relazione e trasmette ogni tre mesi alla Commissione una tabella ricapitolativa degli alcoli utilizzati;

— all'esito dell'analisi, eseguita con il metodo della risonanza magnetica nucleare, degli alcoli per i quali la Commissione e/o l'organismo di controllo competente la prescrive per verificarne la natura;

— alla presentazione del documento di controllo T 5 o del documento di controllo equivalente al documento di controllo T 5 previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/87, vistato dall'organismo di controllo competente dello Stato membro in cui avviene l'utilizzazione finale, nel quale si attesti che l'alcole di origine vinica è stato utilizzato nella Comunità per i fini previsti.

Articolo 6

1. Le gare particolari nn. 7/90 e 8/90 CE sono annullate per le partite di alcole che non sono state prese in consegna.

2. L'organismo di intervento interessato procede allo svincolo della cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl di alcole a 100 % vol, costituita a norma dei regolamenti (CEE) nn. 3389/90 e 3390/90, per le partite di alcole suddette.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

[2] GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione